



By: [epSos.de](#) - [CC BY 2.0](#)

Iniziamo un breve excursus circa le normative in uso in alcuni dei principali paesi, allo scopo di diffondere sempre più la conoscenza in materia.

STATI UNITI – Il Money laundering Control Act è la legge di riferimento per gli Stati Uniti d’America. E’ punibile per riciclaggio chiunque: A) *conoscendo l’origine da attività illecita, effettua o tenta di eseguire una transazione finanziaria con l’intento di impegnarsi in comportamenti che configurano una violazione delle norme tributarie.* B) *od è consapevole che l’operazione è progettata in tutto od in parte per nascondere o mascherare la natura, la posizione, la fonte, la proprietà od il controllo dei proventi di attività illecite.* C) *chi evita un obbligo di segnalazione di transazione.* D) *chi trasporta, trasmette-anche a livello di tentativo-uno strumento monetario o fondi con l’intento di promuovere l’esercizio di attività illegali.* E) *chi evita un obbligo di segnalazione di transazione ai sensi di legge statale o federale.*

SVIZZERA – In Svizzera la fattispecie di ripulitura di denaro, beni od altra utilità di provenienza delittuosa è regolata dall’**art.505 bis** del *Codice Penale*, che contempla la fattispecie di riciclaggio. La norma prevede , quale soggetto attivo del reato, “chiunque”. A partire da questa ampia definizione del soggetto autore dell’illecito, la giurisprudenza si è espressa facendo ricadere nell’ambito della norma in questione anche le ipotesi di autoriciclaggio.

GIAPPONE – La legge penale giapponese, che disciplina il reato di riciclaggio all’**art.10** della **The punishment of Organized Crime and Regulation of Criminal Proceeds Act** *legge del 18 agosto 1999, emendata nel giugno 2013*, dispone che soggetto “attivo” del reato può essere “chiunque”, e non dispone alcuna clausola di riserva. Alla luce di questo si desume che l’autore del reato presupposto può essere punito anche per la condotta di riciclaggio, quindi a titolo di autoriciclaggio.